

(N. 2212)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, COLOMBO** Vittorino (V.) e **PAVAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1983 (*)

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dispone che, fino a quando non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della stessa legge non possono iscriversi ai partiti politici.

Con legge n. 174 del 24 aprile 1982, in carenza della disciplina generale, si è provveduto alla proroga del termine innanzi indicato.

Poichè è imminente la scadenza del termine prorogato e non è stata ancora disciplinata la complessa e delicata materia, si rende necessaria una ulteriore proroga.

Pertanto, si sottopone alla vostra attenzione il seguente disegno di legge, di cui si raccomanda la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.